UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 22 gennaio 1924** **Numero 18**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1923, n. 306, a pag. 7446, colonna prima, Ferrara secondo mandamento, dopo la delegazione di « San Bartolomeo in Bosco » leggasi « San Martino »

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, contenente disposizioni per gli uffici e il personale della Regia avvocatura erariale, ecc., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1924, nel terzo rigo dell'art. 20, là dove dice: « per i giudizi innanzi ai conciliatori », deve aggiungersi « *e ai pretori* », e nel 2° verso dell'art. 25 là dove dice: « le sentenze ed ogni altro ..... », deve aggiungersi la parola « *atto* », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2911.
Rimborso dei titoli di spesa arretrati pagati dalle Direzioni provinciali delle poste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale deroga delle disposizioni contenute negli articoli 424 a 434 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, il controllo delle delegazioni del tesoro sui titoli prodotti in versamento dalle Direzioni provinciali delle poste, a tutto il 31 dicembre 1923, per rate di pensione e di assegni congeneri, potrà, con decreto del Ministro per le finanze, essere limitato al riscontro dei titoli stessi, per quantità e per importo, con gli elenchi con i quali le Direzioni predette li hanno presentati al rimborso.

Tali elenchi, dopo che saranno stati controllati o scritturati nei registri della delegazione del tesoro e della sezione di Regia tesoreria provinciale, passeranno a far parte integrante della contabilità mensile della tesoreria.

L'importo complessivo delle somme indicate negli elenchi compresi nella contabilità sarà, mese per mese, ripartito fra i capitoli dei bilanci dei singoli Ministeri, ai quali i pagamenti si riferiscono, con le modalità che, secondo criteri di semplificazione, verranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 127. — CASATI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2912.
Provvedimenti per i commessi di carriera del lotto.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1923, sul decreto contenente provvedimenti per i commessi di carriera del lotto.

SIRE,

Non meno di altri cespiti di entrata, anche i proventi del lotto hanno, com'è noto, aumentato notevolmente il loro gettito che da 105 milioni nel 1914 ha superato i 370 milioni nel decorso esercizio 1922-23.

Correlativamente al progressivo aumento delle riscossioni e, corrispondentemente, degli aggi ai gestori, seguirono provvedimenti vari che elevarono il limite di aggio per i banchi, riservati ai commessi di carriera. Il rapporto però fra i due termini non si è mantenuto regolare e costante una volta che il numero dei banchi pei commessi si è andato gradualmente assottigliando sino a determinare una situazione che si raccomanda per sollecite adeguate provvidenze a favore di una modesta classe di lavoratori, non meno che nell'interesse dell'Erario, come quelle che mirano pure ad assicurare normalità e regolarità alle gestioni dei banchi.

Tali provvidenze sono concretate nell'annesso schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, costituito specialmente di due disposizioni delle quali l'una eleva da L. 4500 a 6500 il limite d'aggio pei banchi a commessi di carriera, l'altra riserva pure ai commessi aventi un'anzianità superiore ai 20 anni di servizio e mediante concorso libero fra essi, i banchi eventualmente non conferiti a ricevitori in terzo esperimento, banchi che l'art. 11 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, lasciava all'Amministrazione di assegnare a commessi di carriera del luogo o in difetto anche ad estranei quivi domiciliati.

Una terza disposizione del decreto è di mero coordinamento: la quarta, di entità materiale non rilevante, ma di indiscutibile valore morale, permette di valutare equamente, in aggiunta agli altri titoli dei commessi aspiranti al conferimento dei banchi, le eventuali benemerenze di guerra ond'essi si onorino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai commessi di carriera sono riservati tutti i banchi con aggio lordo fino a L. 6500.

Potranno partecipare ai relativi concorsi i commessi che abbiano prestato servizio stabile per un periodo minimo di
2 anni se l'aggio del banco non supera le . . L. 2500
5 id. id. id. . . » 3500
10 id. id. id. . . » 5000
15 anni se il banco ha un aggio fra le L. 5000 e le L. 6500

Tutti gli altri banchi sono conferiti, per promozione, ai ricevitori personalmente esercenti.

L'aumento massimo di aggio conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il banco da conferirsi è di aggio eccedente le L. 7500, salvo i casi di concorsi ripetuti in seguito a deserzione.

Art. 2.

I banchi non conferiti a ricevitori in terzo esperimento, per deserzione od infruttuosità di esso, vengono posti a concorso libero fra i commessi di carriera con anzianità superiore ai 20 anni di servizio.

E' abrogato l'art. 11 del Nostro decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520.

Art. 3.

Agli effetti della classificazione nei concorsi per banchi riservati a commessi di carriera la Commissione centrale del lotto può aggiungere da 1 a 4 punti agli ex combattenti.

Art. 4.

L'art. 4 del R. decreto 7 aprile 1921, n. 555, è modificato come segue:

« Non perdono il turno pel conferimento delle reggenze i commessi che con venti, quindici o dieci anni di servizio rinuncino a quelle dei banchi con aggio non eccedente rispettivamente L. 6500, 5000 e 3500 ».

All'art. 5 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2085, nel primo e penultimo comma, ai banchi di aggio di L. 4500 e 5500 sono sostituiti rispettivamente 6500 e 7500.

Ordiniamo che il presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 128. — CASATI.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2913.

Modificazione dell'art. 5 del R. decreto 23 agosto 1912, numero 1079, che autorizza i posti telefonici pubblici collegati ad alcune centrali a ricevere e a trasmettere telegrammi per telefono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 34 delle norme speciali per il servizio telegrafico approvate col R. decreto n. 637 del 20 giugno 1909;

Veduto il R. decreto n. 1079 del 23 agosto 1912;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del R. decreto n. 1079 del 23 agosto 1912, è modificato come segue:

Art. 5. — E' data facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di istituire nei posti telefonici pubblici urbani e nelle ricevitorie telefoniche interurbane situate in località sprovviste di telegrafo il servizio della trasmissione fonica dei telegrammi verso il pagamento della tassa telegrafica e del doppio della tassa stabilita per ogni unità di conversazione scambiata sulla linea telefonica.

Per i telegrammi eccedenti venti parole è dovuta inoltre una sopratassa di centesimi 10 per ogni serie successiva di venti o frazione di venti parole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 131. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 2916.

Aggiunte e varianti alle norme e ai programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento per anzianità e a scelta degli ufficiali in servizio attivo permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e variazioni alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento;

Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità;

Visto il Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 7 del Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, è sostituito dal seguente:

I tenenti colonnelli del corpo veterinario dovranno svolgere per iscritto due temi sui seguenti argomenti:

a) zootecnia, ispezione delle carni macellate e dei foraggi, legislazione e giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra;

b) igiene, profilassi e pulizia sanitaria veterinaria.

I due temi verranno discussi davanti ad una Commissione costituita come sarà detto in seguito.

La durata della discussione sarà lasciata in facoltà della Commissione esaminatrice.

Essa sarà composta come segue:

colonnello capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria;

un colonnello veterinario richiamato temporaneamente dal congedo;

un professore ordinario di zooiatria in una scuola superiore di veterinaria.

La presidenza sarà assunta da quello, fra i due colonnelli, al quale spetti la precedenza secondo le prescrizioni del n. 22 del vigente regolamento di disciplina per il Regio esercito.

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, e l'articolo 3 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, sono sostituiti dal seguente:

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, e genio (esclusi quelli del ruolo tecnico di artiglieria e quelli che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra, regolari o di integrazione) verranno sottoposti ad esperimenti in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma.

A) *Esperimento comune.*

I candidati dovranno partecipare ad una manovra col quadri della durata di giorni 10.

Durante questa manovra, i due partiti, od uno solo di essi, potranno allontanarsi, per qualche giorno, dalla località designata come sede della Commissione esaminatrice.

I candidati saranno esaminati:

a) nella compilazione di ordine di operazione a tavolino, sia col solo sussidio della carta al 100,000, sia previa ricognizione del terreno;

b) nella discussione sul terreno delle disposizioni date e nella risoluzione, per iscritto ed oralmente, sempre sul terreno, di quei quesiti che la Commissione riterrà di proporre in relazione colla manovra in corso di svolgimento.

Essi dovranno anche dimostrare di avere quella conoscenza delle altre armi che è indispensabile per il buon impiego della propria.

La Commissione esaminatrice, oltre a valutare il criterio tattico e la cultura professionale dei candidati, ne esaminerà pure:

a) l'attitudine e la resistenza fisica;

b) la capacità a compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica.

B) *Esperimento speciale.*

Durante lo svolgimento della manovra, la Commissione esaminatrice dovrà:

a) accertarsi che i candidati abbiano esatta e completa conoscenza dei mezzi dei quali la propria arma dispone e delle relative modalità di impiego;

b) accertarsi che i candidati stessi posseggano la necessaria attitudine e capacità di cavalcare, in relazione all'arma alla quale appartengono;

c) sottoporre ad una prova di carattere tecnico i capitani del genio, che non abbiano prestato servizio nelle direzioni, o che pure avendolo prestato non abbiano riportato, al termine dell'ultimo periodo trascorso nel servizio stesso, almeno la classificazione di buono con tre.

Tale prova consisterà nella compilazione, a grandi linee, di uno dei progetti che possono presentarsi all'ufficiale del genio nel servizio delle direzioni.

Il candidato sceglierà un tema fra tre presentati dalla Sottocommissione.

La parte grafica del progetto verrà disegnata con matita a colori.

Il giudizio su ciascun candidato verrà espresso da una Commissione composta come segue:

un generale di corpo d'armata (o di divisione);
due generali di brigata;
due colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria;
due colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria;
due colonnelli o tenenti colonnelli di artiglieria;
due colonnelli o tenenti colonnelli del genio.

Durante gli esperimenti, la Commissione potrà suddividersi in Sottocommissioni, ma per esprimere il giudizio definitivo su ciascun candidato dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Secondo disposizioni che saranno emanate, volta per volta, dal Ministero, i candidati potranno essere chiamati agli esperimenti, successivamente, in vari gruppi.

Potrà essere variata per ciascun gruppo la sede degli esperimenti e la composizione della Commissione.

Art. 3.

Alle parole: « un delegato del Ministero di agricoltura » dell'art. 6 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, sono sostituite le seguenti: « un delegato del Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 4.

La lettera *a*) del comma *B* dell'art. 8 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, è sostituita dalla seguente:

« *a*) manovre con le truppe, nelle quali i capitani di fanteria e di cavalleria dovranno funzionare quali comandanti di battaglione o di gruppo di squadroni, quali direttori (manovre con unità contrapposte corrispondenti al grado superiore a quello del candidato); quali comandanti di partito (unità corrispondenti al grado superiore a quello del candidato); i capitani di artiglieria dovranno comandare al fuoco un gruppo di artiglieria da campagna, campale pesante o pesante, a loro scelta, inquadrato in una determinata situazione tattica; i capitani del genio dovranno impiegare praticamente sul terreno un battaglione zappatori-minatori, pure in base ad una determinata situazione tattica ».

Lo stesso articolo, per quanto riguarda il giudizio di idoneità da pronunciarsi su ciascun candidato dalla Commissione esaminatrice, deve essere interpretato nel senso che i candidati giudicati non idonei nell'esperimnto teorico, sono esclusi dall'esperimento pratico.

Art. 5.

Le parole « e vi rimarranno non oltre il 31 dicembre 1923 » dell'articolo 14 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, sono abrogate.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 134. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. **2914**.

Carico del materiale del gruppo C nei reggimenti d'artiglieria e del genio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge del 17 luglio 1910, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 427 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, numero 1413, è sostituito dal seguente:

« Presso i reggimenti di artiglieria e del genio il materiale del gruppo *C* è dato in carico all'ufficiale addetto al materiale, il quale ne rende un conto giudiziale separato. Ad esso sono applicabili le stesse norme stabilite dal presente regolamento per l'ufficiale di magazzino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 132. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2918.

Esonero dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dall'obbligo di prestazioni sanitarie per alcune categorie di personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 289;

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 290;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 418;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, coll'annesso regolamento per il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato e la Direzione generale della sanità pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo il disposto del successivo art. 2, l'obbligo delle prestazioni sanitarie che verso i rispettivi compartecipanti già spettava al cessato Consorzio di mutuo soccorso per l'art. 8 del relativo statuto approvato col R decreto 23 maggio 1907, n. 290 e alla seconda sezione del cessato Istituto di previdenza per l'art. 28 del relativo statuto approvato col R. decreto 23 maggio 1907, n. 289, obbligo che colla cessazione dei predetti Istituti passò all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in forza dell'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418, cessa di sussistere dal 1° gennaio 1924.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, l'obbligo delle prestazioni sanitarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è mantenuto unicamente:

1° Nelle località dichiarate malariche, ai sensi delle leggi sanitarie ed anche, per quanto possibile, ai fini dell'esercizio profilattico della « piccola bonifica » di cui nel testo unico delle leggi sulle bonificazioni;

2° Nelle località dichiarate dall'Amministrazione stessa disagiate o inospiti;

3° Nei casi di infortuni sul lavoro o di ferimento in servizio del personale stabile, in prova e avventizio per servizi continuativi.

Art. 3.

La designazione delle località disagiate o inospiti ai sensi del punto 2 del precedente art. 2 sarà fatta mediante deliberazione del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 137. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2921.

Norme per la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, che provvede alla costituzione ed ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, in forza del quale sono stati soppressi tutti i corpi consultivi già dipendenti dai cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e sono stati istituiti taluni altri corpi consultivi ed amministrativi.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere, di cui all'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, è composto di membri scelti:

a) in numero di tre fra persone esperte in materie minerarie;

b) in numero di tre fra i cultori di discipline giuridiche, amministrative ed economiche, dei quali, uno scelto fra i con-

siglieri di Stato, uno fra i funzionari della Regia avvocatura generale erariale, di grado non inferiore a quello di sostituto avvocato generale erariale e il terzo fra persone competenti nelle discipline economiche.

Sono membri di diritto l'ispettore generale delle miniere e dei combustibili e l'ispettore superiore capo del Real corpo delle miniere.

Art. 2.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il presidente del Consiglio è nominato con decreto del Ministro fra i componenti suddetti.

Con suo provvedimento il Ministro designa il componente del Consiglio che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, lo dovrà sostituire.

Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da un funzionario di carriera amministrativa addetto all'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili che potrà essere coadiuvato da altro funzionario dell'Ispettorato medesimo.

Art. 3.

Il Consiglio superiore dà parere nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore concernenti le miniere, e ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro, su relazione dell'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili, ed ha facoltà di presentare al Ministro stesso proposte e voti per il miglioramento dell'industria mineraria.

Il Consiglio inoltre, potrà essere chiamato a dare il parere su ogni altra questione che il Ministro creda di sottoporre al suo esame.

Il parere del Consiglio sostituisce quello di ogni altro corpo consultivo dello Stato in materia mineraria.

Art. 4.

Il Consiglio ha facoltà di fare eseguire dai propri componenti sopraluoghi e studi per l'esame delle questioni di sua competenza.

Gli ingegneri capi dei distretti minerari possono essere invitati a intervenire alle sedute del Consiglio per essere sentiti sopra determinati affari del proprio distretto. Parimenti potranno essere invitati per affari di loro competenza altri funzionari tecnici o amministrativi dell'Ispettorato.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 140. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2922.

Nuove concessioni di temporanee importazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, e le successive modificazioni di esso;

Vista la tariffa generale dei dazi di confine approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto il parere del Comitato costituito ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle concessioni di temporanea importazione di merci per essere lavorate, di cui alla Tabella 1 allegata al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunt[illegible] seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine minimo accordato per la riesportazione
Materiali metallici	Per la fabbricazione di sveglie	Illimitata	un anno
Carta sensibilizzata per fotografia, in rotoli	Per la produzione di cartoline illustrate	Kg. 100	6 mesi
Lamiere di ferro greggie	Per la fabbricazione di recipienti da esportare pieni di cloruro di calce (ipoclorito)	Kg. 100	2 anni

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le norme provvisorie per l'attuazione delle concessioni di cui all'articolo precedente fino a che non sarà provveduto con disposizioni regolamentari ai sensi dell'articolo 28 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 141. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2925.

Concessione di un mutuo al comune di Vicenza per estinzione di debiti onerosi e passività di bilancio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità che sia provveduto alla sistemazione finanziaria del comune di Vicenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dal Monte di Pietà di Vicenza, con funzione di cassa di risparmio, al saggio del 6,25 per cento, la somma di L. 3,000,000 per mutuarla, a sua volta, al comune di Vicenza, allo scopo di metterlo in grado di estinguere debiti onerosi e passività di bilancio debitamente e preventivamente accertate.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 2.

Il mutuo che, ai termini dell'articolo precedente, la Cassa dei depositi e prestiti farà al comune di Vicenza sarà concesso all'interesse del 6,25 per cento e con ammortamento in 30 annualità da garantirsi nei modi previsti dagli articoli 75 e seguenti del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per la contrattazione, la concessione e la somministrazione del mutuo predetto saranno applicabili, oltre le disposizioni del citato testo unico, in parte modificate dai R. decreti-legge 20 ottobre 1921, n. 1576 e 8 febbraio 1923, n. 287, anche quelle del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Però, in parziale deroga alle disposizioni stesse, le delegazioni rilasciate dal Comune a favore della Cassa depositi e prestiti, saranno da questa depositate presso il Monte di Pietà di Vicenza con funzione di cassa di risparmio, al quale il Comune pagherà direttamente le singole rate bimestrali in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali.

Art. 3.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento del mutuo di cui all'art. 2, nei rapporti tra il Comune e la Cassa depositi e prestiti, tanto questa quanto il Monte di Pietà di Vicenza con funzione di cassa di risparmio, decorsi dieci anni dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, avranno rispettivamente la facoltà, previa regolare diffida da darsi sei mesi prima della scadenza del decennio, di far luogo all'inticipata estinzione del residuo debito e di ottenere l'anticipato rimborso.

In mancanza di diffida, s'intenderà tacitamente prorogata la reciproca obbligazione per altri dieci anni, allo scadere dei quali potrà aver luogo l'anticipata estinzione del debito, oppure la proproga per l'ultimo decennio.

Art. 4.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente decreto fra la Cassa dei depositi e prestiti e il Monte di Pietà di Vicenza, con funzione di cassa di risparmio, le disposizioni del decreto stesso sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione e le eventuali particolarità che occorresse definire, saranno stabilite, fra i due istituti, per semplice corrispondenza.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 144. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1923, n. 2926.

Norme per agevolare il credito ad Enti autonomi di consumo ed a loro consorzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723, il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1459, ed il R. decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334;

Riconosciuta la necessità di agevolare il credito agli Enti autonomi di consumo, a cooperative di consumo e loro consorzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli istituti di credito ordinario e cooperativo e l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione sono autorizzati, indipendentemente da qualsiasi disposizione dei propri statuti a concedere aperture di credito in conto corrente a prestiti cambiari ad Enti autonomi di consumo debitamente riconosciuti, a cooperative di consumo legalmente costituite e loro consorzi.

Le casse di risparmio ordinarie ed i Monti di pietà possono compiere le operazioni suddette quando ne abbiano ottenuta l'autorizzazione dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all'articolo precedente, può essere costituito a favore dell'istituto mutuante, un privilegio speciale sopra le merci e derrate acquistate per mezzo delle somme sovvenute e sopra tutte le altre di proprietà dell'Ente debitore dovunque si trovino. La durata del privilegio, purchè costituito prima

del 31 dicembre 1925, si estende sino alla estinzione dell'operazione per la quale esso fu costituito.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al numero 1 dell'articolo 1958 del Codice civile e garantisce anche le eventuali rinnovazioni dei conti correnti e dei prestiti.

Art. 3.

Per la validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da atto scritto anche se non autentico;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio di registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ente debitore;

c) che l'atto costitutivo del privilegio sia depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ente debitore.

Art. 4.

Nell'atto di costituzione del privilegio può essere nominato di accordo fra le parti un custode delle merci e derrate sottoposte al privilegio il quale avrà gli obblighi del depositario giudiziale.

Art. 5.

Le somme prestate agli Enti di cui all'articolo 1 devono essere rimborsate a misura che vengono alienate le merci e derrate sulle quali è costituito il privilegio, il quale si trasferisce sulle somme incassate in seguito all'alienazione ovunque esse siano depositate.

Tuttavia il depositario di dette somme può liberamente restituirle al depositante, salvo notifica di diffida da parte dell'istituto a favore del quale è costituito il privilegio.

Nel caso di vendita di merci o derrate a credito il privilegio si estende alle somme dovute dagli acquirenti.

Esso tuttavia può essere fatto valere in confronto non degli acquirenti ma del prestatario che dovrà versare all'Istituto mutuante il prezzo delle merci vendute a credito a misura che viene incassato.

Art. 6.

L'Istituto sovventore può tuttavia consentire che le somme incassate in seguito alla alienazione delle merci e derrate sulle quali è costituito il privilegio siano impiegate non oltre il 31 dicembre 1925 nell'acquisto di altre merci o derrate, nel quale caso il privilegio resterà di diritto trasferito sui nuovi acquisti senza che debbano essere nuovamente osservate le formalità di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Quando le cose sottoposte al privilegio siano menomate, deteriorate o distrutte si applicano le penalità stabilite dall'articolo 203 del Codice penale.

Art. 8.

Se il debitore alla scadenza non restituisce integralmente la somma ricevuta, il pretore del Mandamento su istanza dell'istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni ordinare la vendita delle cose sottoposte al privilegio. La vendita seguirà senza formalità giudiziaria con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto si applicano a tutte le operazioni di apertura di credito in conto corrente e di prestito con costituzione di privilegio in base ai contratti stipulati ai sensi del R. decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 145. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2938.

Stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione di un fondo per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane a cura della Regia accademia dei Lincei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aumento delle somme già assegnate è autorizzata, per la pubblicazione, a cura della Regia accademia dei Lincei, degli Atti costituzionali del Medio Evo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano, l'ulteriore assegnazione straordinaria di L. 80,000.

Detta somma sarà ripartita in quattro rate uguali da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-1925 al 1927-1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 154. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2946.
Disposizioni concernenti la durata in carica del presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio arbitrale centrale presso l'Opera nazionale dei combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per l'ordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti ed il regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, per la costituzione e funzionamento del Collegio arbitrale centrale presso detta Opera;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2077, per la conferma in carica sino al 31 dicembre 1923, dei componenti l'indicato Collegio arbitrale;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Udito il Consiglio dei Minstri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio arbitrale centrale presso l'Opera nazionale dei combattenti attualmente in carica, dureranno nella carica istessa sino al 31 dicembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 165. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2950.
Estensione alle cooperative edilizie ferroviarie delle norme relative alla assegnazione di alloggi ad alcune categorie di impiegati e pensionati di altre Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito in legge 5 ottobre 1920, n. 1432, e le successive disposizioni relative al finanziamento delle cooperative costituite tra il personale delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche;
Visto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e gli altri provvedimenti in materia di edilizia economica e popolare;
Ritenuta l'opportunità di estendere alle cooperative edilizie ferroviarie le norme relative all'assegnazione di alloggi cooperativi ed a favore di talune categorie di impiegati o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato quelle per l'assegnazione di alloggi a soci delle dette cooperative edilizie ferroviarie per la costruzione di case economiche;
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle cooperative edilizie tra il personale delle Ferrovie dello Stato comunque finanziate col contributo dello Stato, le disposizioni del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, e tutte le altre riguardanti l'edilizia economica e popolare.

Art. 2.

Gli addetti al Commissariato straordinario per le ferrovie dello Stato istituito col R. decreto-legge 31 dicembre 1922, n. 1681, anche se non appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma purchè siano impiegati o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato e abbiano i prescritti requisiti, possono essere soci assegnatari degli alloggi costruiti da cooperative edilizie delle Ferrovie anzidette, e conseguentemente del relativo mutuo edilizio individuale col contributo dello Stato.

Art. 3.

Per gli addetti indicati nel precedente art. 2, l'assegnazione dell'alloggio è autorizzata a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, i quali abbiano fatta domanda di iscrizione a socio di cooperative edilizie ferroviarie entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 169. — GRANATA

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2955.
Norme da seguirsi nella revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, grado, quadro o qualifica avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915, nel personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, con cui è stata disposta la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo od avventizio delle Amministrazioni dello Stato posteriormente al 24 maggio 1915;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1398;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione stabilita dall'art. 6 del R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923, delle disposizioni emanate dopo il 24 maggio 1915, ancorchè già applicate, riguardanti sistemazioni in ruolo o passaggi di categoria, grado, quadro e qualifica per il personale delle Ferrovie dello Stato non viene estesa al periodo anteriore alla emanazione del regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Le disposzioni emanate nella stessa materia successivamente al regolamento anzidetto e fino al 28 gennaio 1923, sono abrogate per la parte in cui siano difformi dalle norme ivi contenute.

Vengono, però, confermate anche se difformi dal regolamento stesso, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti seguenti, salvo le limitazioni e condizioni espressamente indicate:

— Decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 997;
— Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064;
— Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 393;
— Decreto Luogotenenziale 17 giugno 1919, n. 1129;
— R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, salvo abrogazione dell'art. 9;
— R. decreto 2 settembre 1919, n. 1631, salvo abrogazione del secondo comma dell'art. 4;
— R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2316, salvo abrogazione degli articoli 1, 4, 5;
— R. decreto 4 gennaio 1920, n. 27, eccettuati gli articoli 1, 2, 3 già abrogati col R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304;
— R. decreto 8 luglio 1920, n. 973;
— R. decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184;
— R. decreto 26 settembre 1920, n. 1612, salvo abrogazione degli articoli 2, 3;
— Legge 7 aprile 1921, n. 368;
— R. decreto 13 marzo 1921, n. 341, in quanto abbia avuto esecuzione;
— R. decreto 26 gennaio 1922, n. 212, in quanto abbia avuto esecuzione;
— Decreto Ministeriale 21 maggio 1922, riguardante le abilitazioni a macchinista per le Ferrovie dello Stato;
— R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304.

Art. 2.

Gli agenti sistemati a ruolo o che ottennero passaggi di categoria, grado, quadro e qualifica in base a disposizioni in deroga al regolamento del personale, contenute nei decreti o negli articoli di decreti non confermati nell'articolo precedente, saranno riportati nella categoria, grado, quadro e qualifica di provenienza andandovi ad occupare il posto o conseguendo lo stipendio che loro sarebbe spettato se il passaggio non fosse avvenuto.

Sono eccettuati dalla predetta sanzione:

1° i mutilati ed invalidi di guerra e gli ex combattenti indicati alla lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, sempre quando siano riconosciuti idonei e meritevoli a giudizio insindacabile del Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato:

2° gli altri agenti che, a giudizio insindacabile del Commissario straordinario, ne siano ritenuti meritevoli per capacità, diligenza, buona condotta e zelo, nonchè per dimostrata attitudine al servizio.

La differenza dello stipendio percepito in più dagli agenti retrocessi di categoria, grado, quadro e qualifica non sarà soggetta a rifusione all'Erario, se non dalla data di decorrenza del provvedimento con cui gli agenti stessi saranno stati riportati alla categoria, grado, quadro e qualifica di provenienza.

Art. 3.

Nei casi pei quali qualcuna delle disposizioni abrogate riguardasse provvedimenti in parte attuati ed in parte ancora da attuare, gli agenti che si trovano in queste ultime condizioni saranno da esaminarsi con gli stessi criteri adottati per gli altri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 170. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2973.

Autorizzazione al Ministro per la giustizia di assumere in servizio provvisorio il personale aggregato e di custodia occorrente per il funzionamento degli stabilimenti carcerari nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a quando non verrà provveduto alla definitiva determinazione degli organici per il personale delle carceri nelle nuove Provincie, è data facoltà al Ministro per la giustizia di assumere in servizio provvisorio il personale aggregato e di custodia occorrente per il funzionamento degli stabilimenti carcerari di dette Provincie, entro i limiti stabiliti dalle annesse tabelle.

Art. 2.

Il personale aggregato assunto a posti di ruolo nelle carceri delle nuove Provincie dopo il 3 novembre 1918, secondo le norme del cessato regime, è licenziato, salvo che si tratti di personale proveniente da Amministrazioni pubbliche rispetto alle quali esisteva il principio di reciprocità.

Al personale aggregato che verrà mantenuto in servizio o che sarà assunto in base all'articolo precedente, si applicheranno le norme in vigore per il similare personale del Regno.

Art. 3.

Il personale di custodia che verrà assunto a norma dell'art. 1 del presente decreto, non acquista alcun diritto a sistemazione in ruolo, e potrà in qualunque momento essere licenziato per riduzione di posti senza diritto ad alcun compenso.

Per tutto quanto riguarda gli obblighi di servizio, i principî di subordinazione gerarchica, le mancanze disciplinari ed i reati, sono applicabili al detto personale le disposizioni contenute nel regolamento del corpo degli agenti di custodia delle carceri approvato con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921, nel Codice penale militare ed in quello comune.

Al detto personale spetterà, a decorrere dalla data del decreto di nomina, il trattamento economico stabilito dalle disposizioni vigenti per le guardie del corpo degli agenti di custodia.

Art. 4.

Nell'assunzione del personale di custodia di cui all'articolo precedente, sarà data la preferenza al personale assunto in servizio nelle carceri delle nuove Provincie dopo il 3 novembre 1918, che abbia dato prova di capacità, diligenza e buona condotta.

Il personale di cui al comma precedente che, a giudizio insindacabile del Ministro per la giustizia, non possieda i requisiti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, verrà senz'altro licenziato.

Art. 5.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto graverà sul capitolo 68-*bis*: « Spese per i servizi giudiziari e carcerari delle nuove Provincie ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 192. — GRANATA.

Tabella del personale aggregato, in servizio provvisorio nelle carceri delle nuove Provincie.

Medici chirurghi	10
Cappellani	10
Maestri	7
Capi tecnici	1
Capi d'arte	2
Suore (o guardiane)	16

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Tabella del personale di custodia in servizio provvisorio nelle carceri delle nuove Provincie.

Agenti di custodia	200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2958.

Disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La posizione di carriera dei funzionari collocati fuori ruolo per prestare servizio presso determinate Amministrazioni od Enti, che saranno indicati con appositi decreti Reali da emanarsi dai Ministri interessati, di concerto con quello per le finanze, resterà regolata per il periodo in cui i funzionari stessi trovansi nella predetta posizione, in modo che essi possano partecipare insieme con gli altri alle promozioni a mano a mano che queste si effettuino, rimanendo in soprannumero nel grado in cui sono collocati.

Art. 2.

Con decreti dei competenti Ministri e da registrare alla Corte dei conti, saranno stabiliti i successivi avanzamenti di grado ed aumenti di stipendio dei funzionari fuori ruolo in applicazione della norma di cui al precedente articolo, pur non essendo gli stipendi ed i relativi aumenti a carico dell'Amministrazione cui i funzionari appartenevano.

Art. 3.

Il periodo di tempo trascorso fuori ruolo e gli stipendi virtualmente attribuiti secondo il precedente articolo, saranno computati a tutti gli effetti del trattamento di quiescenza, il quale continuerà a rimanere a totale carico dello Stato.

Le Amministrazioni presso cui i funzionari fuori ruolo sono distaccati, cureranno il versamento all'Erario dello Stato delle quote calcolate sui suddetti stipendi che normalmente sono trattenute a titolo di ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione.

In caso però di destinazione presso Stati esteri od Enti internazionali, al versamento all'Erario sarà provveduto direttamente dai funzionari interessati.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno valore per i funzionari già collocati fuori ruolo, con decorrenza dalla data in cui trovansi in tale posizione, salvo per le norme relative alle promozioni di grado, le quali cominceranno ad avere applicazione dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 173. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2959.

Istituzione di un Consiglio d'amministrazione presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge in data 14 gennaio 1923, n. 31, col quale fu istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è istituito un Consiglio d'amministrazione composto del luogotenente generale, capo di Stato maggiore, presidente; del capo sezione amministrativo, relatore; degli ufficiali generali e dei consoli in servizio al Comando generale, membri; e di un centurione, ufficiale di amministrazione, segretario.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito con ordine del Comando generale ed è successivamente modificato a seconda delle mutazioni che si verificano nei suoi componenti.

Art. 3.

Gli atti del Consiglio sono annotati su apposito registro e debbono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

Art. 4.

Spetta al Consiglio d'amministrazione la direzione e la vigilanza su tutto quanto riguarda l'azienda economica della Milizia e specialmente:

a) di fare le proposte circa i fondi da assegnarsi alle singole Prefetture per le spese di funzionamento dei Comandi dislocati nelle rispettive Provincie, ed al cassiere del Ministero dell'interno per le spese di funzionamento del Comando generale;

b) di proporre l'acquisto, le forniture ed i lavori che si rendono necessari pel funzionamento dei servizi della Milizia, e stabilire le condizioni, i patti, le clausole e le garanzie da stipulare nei relativi contratti;

c) di provvedere, a mezzo di propri componenti o di altri ufficiali o funzionari civili tecnici ed esperti, al collaudo ed all'accettazione dei lavori e delle forniture eseguite per la Milizia;

d) di far proposte circa l'ordinamento amministrativo-contabile dei vari Comandi e circa le modificazioni da introdurvi pel migliore andamento dei vari servizi;

e) di autorizzare i Comandi, sia in linea di massima, sia caso per caso, alla esecuzione di spese non dipendenti da leggi o disposizioni organiche generali;

f) di determinare la classe ed i passaggi di classe degli oggetti di corredo, da dichiarare fuori servizio o fuori uso i materiali e disporre la vendita dei materiali fuori uso;

g) di accertare e dichiarare se le malattie o lesioni contratte in servizio da ufficiali e militi della Milizia, siano dovute a causa di servizo;

h) di esprimere il proprio parere circa i casi di responsabilità per danni arrecati allo Stato per colpa e negligenza degli ufficiali, funzionari civili e militi della Milizia, abbiano o no gestione di danaro o di materie;

i) di disporre ispezioni e verifiche anche straordinarie ai Comandi dipendenti ed ai magazzini della Milizia.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 178. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2961.

Pubblicazione nelle nuove Provincie della legge sulle municipalizzazioni dei pubblici servizi e del relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati:

1° la legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni;

2° il regolamento per la esecuzione della detta legge, approvato con R. decreto 10 marzo 1904, n. 108;

3° il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253, in quanto modifica la legge ed il regolamento anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 179. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2957.

Ordinamento definitivo della Commissione Suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 1432;

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni *ad interim* per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione Suprema di difesa allo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la organizzazione e la predisposizione dei mezzi necessari alla guerra ed il coordinamento delle varie attività nazionali in relazione alle esigenze della difesa nazionale.

Art. 2.

La Commissione Suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo, da organi consultivi e da una segreteria generale.

Art. 3.

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, *presidente*.

Membri: il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'economia nazionale; il Commissario per l'aeronautica.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche altri Ministri e Commissari del Governo come membri con voto deliberativo quando si trattano le questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;

il presidente del Comitato degli ammiragli;

il presidente del Comitato superiore dell'aeronautica;

il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente n. 5);

il capo di Stato Maggiore della Regia marina;

il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;

il comandante generale della Regia aeronautica;

l'intendente generale della Aeronautica.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione Suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito (istituito con R. decreto del 16 gennaio 1921, n. 3);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato superiore dell'aeronautica (istituito con decreto presidenziale 22 maggio 1923);

d) il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, di cui all'art. 5° del presente decreto.

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è organo consultivo della Commissione Suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto:

di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

e dei seguenti membri:

1° il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;

2° il capo di Stato Maggiore della Regia marina;

3° l'intendente generale dell'Aeronautica;

4° il direttore generale della Banca d'Italia;

5° il dirigente dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (od un alto funzionario tecnico da lui designato);

6° il segretario generale della Commissione Suprema di difesa;

7° undici direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati o permanentemente o volta a volta, secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli esteri, interni, finanze, colonie, economia nazionale, lavori pubblici, istruzione, giustizia, poste e telegrafi e dai Commissari per i servizi della marina mercantile e dell'emigrazione;

8° undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecnico-culturali ed economiche del Paese, nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del presidente del Comitato, sentite da questi le associazioni stesse;

9° undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia, nominati dal Presidente del Consiglio sentito il presidente del Comitato.

I rappresentanti, di cui ai precedenti numeri 8 e 9, durano in carica due anni; al 1° gennaio 1925 scade la metà di essi in base a sorteggio.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte fra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo e ne segue l'attuazione.

In obbedienza alle decisioni del Comitato deliberativo prepara gli elementi necessari alla mobilitazione nazionale.

Provvede infine anche al funzionamento del servizio di segreteria per il Comitato per la preparazione della mobilita-

zione nazionale, coordinando i lavori delle varie sue sezioni in esecuzione agli ordini del presidente del Comitato stesso.

La composizione della segreteria generale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, sentito, ove necessario, i Ministri interessati.

Art. 7.

Ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto verrà data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 1432, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL — OVIGLIO — GENTILE — FEDERZONI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 172. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 2984.

Sistemazione delle relazioni di debito e di credito fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa Italiana per i servizi da questa prestati durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul progetto di liquidazione dei crediti e dei debiti dell'associazione della Croce Rossa Italiana verso l'Amministrazione militare, risultanti dalla relazione presentata al Parlamento il 6 febbraio 1923;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo definitivo dei crediti e dei debiti della Croce Rossa, per i servizi prestati all'Amministrazione militare durante la guerra 1915-1918 e in dipendenza della medesima, è stabilito nella misura risultante dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento alla Croce Rossa Italiana a carico del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24 della somma di L. 9,993,275.88 a saldo di ogni suo avere per i servizi di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 1,234,413.58 a carico del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-924 per versamento di imposte erariali sugli assegni pagati al personale della Croce Rossa.

Art. 4.

Alla data del presente decreto cessano di avere vigore i decreti Luogotenenziali n. 727 del 12 giugno 1916; n. 304 del 25 febbraio 1917, e n. 1317 del 3 luglio 1919 per quanto essi si riferiscono alla associazione della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 203. — GRANATA.

Liquidazione dei crediti e dei debiti della Croce Rossa Italiana in base alla convenzione 10 aprile 1915 ed ai decreti che successivamente la modificarono, tenuto conto dei rilievi fatti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra.

Descrizione delle partite	Crediti	Debiti
Assegni al personale della Croce rossa	96 669,268.15	
Rette di ospedale	76,462,038.75	
Compenso letti vuoti per gli ospedali territoriali e gli ospedali da guerra dal 1° aprile 1918 in poi	7,343,949.00	
Razioni viveri somministrate in natura al personale	12,502,349.39	
Spese non contemplate dalla convenzione, che l'Amministrazione riconosce di dover rimborsare	4,456,195.41	
Pagamento di competenze ai dimessi dagli ospedali	9,175,868.76	
Viveri e materiali prelevati dai magazzini militari		16,400,000.00
Acconti ricevuti e fondi prelevati dalle casse militari		173,981,980.00
Imposte erariali ancora da versare		1,234,413.58
Contributo della Croce rossa a favore dello Stato		5,000,000.00
Totali	206.609.669.46	196,616,393.58
	196,616.393.58	
Saldo a credito della Croce rossa	9,993,275.88	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra
DIAZ.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2963.

Norme concernenti i rappresentanti dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale negli Enti posti sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439, concernente la riunione in un unico Ministero denominato « Ministero

dell'economia nazionale » dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e del lavoro;
Veduti i Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, e 14 ottobre 1923, n. 2286, concernenti l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I rappresentanti dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale in Consigli, Comitati, Collegi sindacali ed altri organi di istituti od Enti posti sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale o comunque rientranti nella sua competenza, cessano di far parte dei detti Consigli, Comitati, Collegi sindacali, nonostante qualunque contraria disposizione, con effetto dalla data della pubblicazione del presente decreto.
Con provvedimento del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla loro conferma o sostituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 181. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2940.
Semplificazioni nel servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 257;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 20,000 stabilito dal decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 257, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a L. 30,000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte 1ª, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

Agli articoli 48 e 50 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono sostituiti i seguenti:
Art. 48. — L'amministrazione della Cassa depositi e prestiti riguardo agli effetti pubblici depositati, cura d'ufficio la riscossione delle rendite, degli interessi ed altri proventi pagabili periodicamente a scadenze fisse e note fin dal momento dell'effettuazione del deposito, e cura altresì, su richiesta degli interessati, da farsi di volta in volta, la riscossione dei rimborsi, premi ed altri proventi non pagabili come sopra, divenuti esigibili, nonchè la rinnovazione dei titoli non ancora estinti e le altre operazioni occorrenti per la loro conservazione ed utilizzazione; purchè, in ogni caso, le riscossioni, i rinnovi e le altre operazioni su indicati possano farsi nella città in cui ha sede l'ufficio depositario del titolo e sulla semplice esibizione di esso e delle relative cedole, vaglia ed altri recapiti.
Delle somme riscosse a titolo di rendita, interessi ed altri proventi della stessa natura, l'Amministrazione dà credito al conto del deposito, cui i titoli appartengono; di quelle riscosse a titolo di rimborso, premio ed altri simili proventi che debbano seguire la stessa sorte del capitale, effettua, entro due mesi dalla richiesta dell'interessato, nuovo deposito in numerario intestato e vincolato come il deposito originario, e reintegra quest'ultimo dei titoli non interamente estinti.
Art. 50. — Per i titoli costituiti a deposito, è a carico dei titolari o dei loro aventi causa il fare verso il Tesoro, l'Amministrazione del debito pubblico, le società, enti e stabilimenti, dai quali i titoli furono emessi, gli atti necessari, sia per interrompere le prescrizioni od evitare le altre comminatorie che, secondo la loro giuridica condizione si possono verificare sui titoli stessi, sia per realizzare qualsiasi utilità derivante dalla proprietà e dal possesso dei medesimi.

Art. 3.

Il limite di L. 10, stabilito dagli articoli 43 e 51 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, per la riscossione annuale degli interessi dei depositi che semestralmente non superino siffatto importo, è portato a L. 50; ed il pagamento di essi sarà eseguito annualmente.
E' revocata la facoltà nei depositanti di chiedere per gli interessi nella misura contemplata nel presente articolo il pagamento semestrale.

Art. 4.

Per gli atti e certificati che l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, per il servizio dei depositi, rilascia su domanda degli aventi diritto, è dovuta la tassa speciale di concessione governativa nella misura di L. 5 per il primo foglio e di L. 3 per ogni foglio in più occorrente.
Detta tassa potrà anche essere soddisfatta mediante applicazione di marche da bollo sulla domanda anzidetta.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 159. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Ficarra (Messina) e di Buttigliera d'Asti (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ficarra, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita, in seguito a reclami, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Ficarra, ha posto in luce gravi irregolarità. L'ufficio comunale, attualmente privo di segretario, è sfornito di inventari, di registri e di scritture contabili; la situazione finanziaria del Comune non è esattamente accertabile poichè i conti non sono stati resi dal 1916 in poi; sono state trascurate le verifiche di cassa, non è stato effettuato il passaggio dei fondi dal vecchio al nuovo tesoriere, il quale ultimo è sprovvisto del giornale di cassa e dei prescritti registri; si è fatto abuso di buoni provvisori. Nonostante che le condizioni finanziarie dell'Ente siano così difficili da non consentire il tempestivo pagamento degli assegni al personale, è stata ritardata senza giustificazione la compilazione dei ruoli per le tasse comunali, sono state addossate al Comune spese rilevanti per liti temerarie. I servizi sono in abbandono; completamente soppressa la pubblica illuminazione; trascurata la nettezza urbana; pessima la viabilità.

Nell'esecuzione dei pubblici lavori sono state commesse gravi irregolarità, non è stato presentato alcun rendiconto per la gestione degli approvvigionamenti, tenuta personalmente dal sindaco.

Il deplorevole disordine che dal complesso di tali irregolarità è derivato nel funzionamento della civica azienda ha provocato nella popolazione un vivissimo malcontento che costituisce un serio pericolo per la pubblica tranquillità. Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere ad un radicale riordinamento dei servizi e della finanza dell'Ente, si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ficarra, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Carmelo Moschella è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Buttigliera d'Asti, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Contro l'amministrazione comunale di Buttigliera d'Asti, sorta dalle lezioni generali dell'aprile u. s., si è andato manifestando, in seguito a profondi mutamenti avvenuti nell'orientamento e nella compagine dei partiti, ed a gravi contrasti sorti nell'ambiente locale, una vivissima agitazione, che ha ormai assunta tale intensità da costituire una continua e permanente minaccia di perturbamento dell'ordine pubblico.

In tale situazione, appare indispensabile, per evitare i pericoli che possono derivare dall'ulteriore permanenza in carica degli attuali amministratori, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Buttigliera d'Asti, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. avv. Ernesto Torretta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1923.
Estensione alle nuove provincie del Jonio e della Spezia dell'applicazione delle norme concernenti i servizi del catasto e degli Uffici tecnici di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 6 marzo 1881, n. 120, serie 3ª, e il decreto Ministeriale 7 febbraio 1882, coi quali furono istituiti gli Uffici tecnici di finanza e stabilite le circoscrizioni, le attribuzioni e le norme di servizio degli uffici stessi;
Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, per il riordinamento dell'imposta fondiaria e le successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento 26 gennaio 1905, n. 65;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispone la revisione generale degli estimi catastali:
Visti i Regi decreti 3 settembre 1923, numeri 1911 e 1913, coi quali furono rispettivamente istituite le provincie del Jonio e della Spezia;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto nelle provincie del Jonio e della Spezia sono affidate rispettivamente agli Uffici tecnici del catasto di Lecce e di Genova.

Art. 2.

Saranno costituite le Commissioni censuarie provinciali del Jonio e della Spezia, rimanendo però devoluta alle Commissioni censuarie provinciali, rispettivamente di Lecce e di Genova, la definizione delle questioni in corso.

Art. 3.

Gli incarichi che rientrano nelle attribuzioni degli Uffici tecnici di finanza, continueranno ad essere espletati dall'Ufficio tecnico di Lecce per ciò che riguarda la provincia del Jonio e dall'Ufficio tecnico di Genova per quella di Spezia, secondo le istruzioni approvate col decreto Ministeriale 10 ottobre 1914.

Roma, addì 26 dicembre 1923.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1924.
Riconferma della facoltà di emettere assegni circolari a taluni istituti di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul nuovo regime degli assegni circolari;
Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermata la facoltà di emettere gli assegni circolari di che al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ai seguenti istituti già autorizzati ad emettere titoli della specie in base al R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922: Banca agricola italiana; Cassa di risparmio e depositi di San Miniato; Banca del piccolo credito novarese; Banca mutua popolare cooperativa di San Miniato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1924.
Caccia agli animali nocivi nei territori limitrofi del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Visto il precedente decreto 15 dicembre 1923, col quale, nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, nonchè nei territori limitrofi al Parco, viene consentita la caccia e l'aucupio agli animali nocivi, citati nel decreto stesso, nei modi e con le forme da quest'ultimo stabilite;

Decreta:

I territori limitrofi del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1923, sono costituiti dai comuni di Barrea, Civitella-Alfadena, Villetta-Barrea, Opi, Pescasseroli, Villavallelonga, Collelongo, Trasacco, Lecce ne' Marsi, Gioia de' Marsi, Bisegna, Villalago e Scanno in provincia di Aquila, e dai comuni di Picinisco, Settefrati, S. Donato Val di Comino, Alvito e Campoli-Appennino in provincia di Caserta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Aquila e Caserta.

Roma, addì 15 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1924.
Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Catanzaro, in data 30 novembre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo il termine di chiusura, previsto dal comma 4°, lettera *a*), del predetto art. 19, la caccia al cinghiale ed al capriolo è consentita, in provincia di Catanzaro — e per il corrente anno venatorio — a partire dal 20 gennaio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Catanzaro.

Roma, addì 16 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DECRETO COMMISSARIALE 15 novembre 1923.
Determinazione degli aeroporti doganali del Regno.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, che approva e rende esecutiva la convenzione per il regolamento della navigazione aerea stipulata, fra l'Italia ed altri Stati, a Parigi in data 13 ottobre 1919;

Visto il decreto del Commissario per l'aeronautica, in data 28 febbraio 1923, col quale il sottoscritto è delegato a firmare tutti i provvedimenti assegnati alla competenza del Commissario stesso;

Visto il Regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dall'estero od all'estero diretto, deve approdare in uno degli aeroporti, aeroscali o idroscali doganali più oltre indicati, o partire da uno di essi, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte:

I. *Aeroporti* (terreni di atterraggio per aeroplani):

1° Mirafiori (Torino) — 2° Sesto San Giovanni (Milano) — 3° Bosco Mantico (Verona) — 4° Campoformido Nord (Udine) — 5° Loreto (Ancona) — 6° Brindisi — 7° Capodichino (Napoli) — 8° Centocelle (Roma) — 9° San Giusto (Pisa) — 10° Catania — 11° Cagliari.

II. *Aeroscali* (terreni di atterraggio per dirigibili):

1° Sesto San Giovanni (Milano) — 2° Ferrara — 3° Ciampino (Roma) — 4° Augusta.

III. *Idroscali* (per idrovolanti):

1° Livorno — 2° Orbetello — 3° Napoli — 4° Marsala — 5° Siracusa — 6° Brindisi — 7° Ancona — 8° Venezia — 9° Cagliari.

Art. 2.

Fin dalla data di pubblicazione del presente decreto, i servizi di dogana funzioneranno negli aeroporti, aeroscali ed idroscali sopra indicati, eccettuati:

a) gli aeroporti di Loreto e di Cagliari;
b) gli aeroscali di Ferrara e di Augusta;
c) gli idroscali di Marsala, di Siracusa e di Cagliari, nei quali il funzionamento dei servizi doganali sarà iniziato in epoca da stabilirsi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1923.

Il Vice commissario: FINZI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 1.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste a Santa Cruz de Tenerifa, a Las Palmas ed a Malaga;

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le ordinanze di sanità marittima nn. 7 e 9 del 1923 sono revocate.

I Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 17 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Sorteggio premi buoni settennali.

Si rende noto che il giorno 7 febbraio p. v., alle ore 9, nei locali della Direzione generale del tesoro, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali creati col R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 522. Il detto sorteggio sarà effettuato a norma e con le modalità stabilite dai decreti Ministeriali 7 e 13 luglio 1921, e 17 luglio 1922, pubblicati rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno il 9 e 16 luglio 1921, e il 24 luglio 1922, ai numeri 161, 167 e 173.

Roma, 21 gennaio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che il buono del tesoro 5 % quinquennale, 5ª emissione n. 968 di L. 4000 è stato erroneamente intestato a Rizzi Chiara fu Carlo, nubile, mentre doveva essere invece intestato alla stessa, quale interdetta sotto la tutela di Salvi Michele, giusta l'atto di notorietà 1° settembre 1923, presso la Pretura del 1° mandamento di Verona.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica dell'intestazione del buono suddetto.

Roma, li 17 settembre 1923

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione. — ELENCO N. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	131327	1500 —	Norsa Ruggero di Marcello, minore, sotto la patria potestà *della madre Irma* Padoa di *Lino moglie di Norsa* Marcello (Milano).	Norsa Ruggero di Marcello, minore, sotto la patria potestà del *padre*, domiciliato a Milano.
»	131328	1500 —	Norsa Amelia di Marcello, minore, ecc. come la precedente.	Norsa Amelia di Marcello, minore, ecc., come la precedente.
»	312724	10 —	Beccio Francesco fu *Giuseppe*, domiciliato a Manchester (Inghilterra) vincolata.	Beccio Francesco fu *Giovanni Battista*, ecc. come contro.
3.50 %	780981	38 50	Facciolli Anna fu *Nicola* minore, sotto la patria potestà della madre Del Pozzo Erminia vedova Facciolli, domiciliata a Napoli.	Facciolli Anna fu *Felice*, ecc., come contro.
»	364587	94 50	Carabelli Fortunato, Rosa, *Aida*, Angela e Livia fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Foglia Giuseppa fu Giosuè vedova Carabelli, domiciliata in Solbiate (Milano).	Carabelli Fortunato, Rosa, *Giulia*, Angela e Livia fu Luigi, ecc., come contro.
»	695624	147 —	Carli Giuseppe, Irlanda, *Antonietta Primino* e Natale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Guadagni Linda di Valerio, vedova di Carli Cesare, domiciliata a Colonnato, frazione di Carrara (Massa).	Carli Giuseppe, Irlanda, *Natalina detta Antonietta, Primo o Primino* e Natale fu Cesare, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	224298 275569	200 — 50 —	*Dardo* Maria fu Simone, nubile, domiciliata a Monterosso al mare (Genova).	*Daldon* Maria fu Simone, ecc., come contro.
»	272485	190 —	Martini Maria di Domenico, nubile, domiciliata a Diano Castello (Porto Maurizio).	Martini Maria di Domenico, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata come contro.
3,50 %	575592	98 —	Abelli *Pietro* di Martino, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliato in Stroppo (Cuneo).	Abelli *Giovanni-Pietro* di Martino, minore, ecc., come contro.
Debiti del comune di Sicilia	9802	593 82	Rivarola Agostina, Rosalia, *Ferdinanda* e Giuseppa fu Giovanni Battista, nubili ed eredi indivise, domiciliate a Palermo.	Rivarola Agostina, Rosalia, *Maria Ferdinanda* e Giuseppa, ecc., come contro.
3,50 %	89670	164 50	*Bovari* Giuseppina nata Balbo, del vivente Domenico, domiciliata in Torino.	*Balbo Giuseppina* di Domenico, moglie di *Boario* Giuseppe-Antonio, domiciliata in Torino.
» »	103642 215446	455 — 70 —	*Balbo* Giuseppina di Domenico moglie di *Bovari* Giuseppe-Antonio domiciliato a Torino.	
» »	145285 145286	700 — 1050 —	Sardi Serafina di Nicolao, moglie di *Pietro* Gallo, domiciliata in Asti (Alessandria), vincolata per dote.	Sardi Serafina di Nicolao, moglie di Gallo *Cesare*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **15**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 gennaio 1924

	Media		Media
Parigi	104 95	Belgio	94 775
Londra	97 336	Olanda	8 52
Svizzera	397 71	Pesos oro	17 —
Spagna	293 50	Pesos carta	7 48
Berlino	—	New-York	23 022
Vienna	0 0°25	Oro	444 217
Praga	66 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 58
	3.50 % » (1902)	73 14
	3.00 % lordo	48 83
	5.00 % netto	89 52

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi per la costruzione di case coloniche in Calabria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 64 della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria;

Visti gli articoli 207 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge suddetta, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670;

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi, tra i proprietari di fondi rustici e gli agricoltori delle Provincie calabresi, che abbiano costruito case coloniche nel periodo dal 1° novembre 1923 al 31 ottobre 1925.

Art. 2.

Le case potranno ottenere un premio di costruzione in rapporto al loro costo effettivo, ma in ogni caso non maggiore di L. 1500.

Art. 3.

La somma complessiva disponibile per i premi di L. 60,000 sarà ripartita in parti uguali per ciascuna Provincia e graverà sul capitolo 165 del bilancio di spesa di questo Ministero per L. 30,000 in conto residui 1922-923 e L. 30,000 in conto competenze per l'esercizio finanziario 1923-924.

Le somme non spese in una Provincia potranno però andare a vantaggio dei concorrenti premiabili delle altre, qualora i premi proposti superassero in quota spettante a ciascuna Provincia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso in carta semplice, devono pervenire non più tardi del 30 giugno 1925 al Ministero dell'economia nazionale per mezzo del Prefetto della Provincia e devono contenere le notizie seguenti:

a) nome, cognome e dimora del concorrente;

b) l'indicazione del Comune e della contrada ove trovasi il fondo in cui la casa è stata costruita;

c) la strada d'accesso al fondo, del capoluogo del Comune e della stazione ferroviaria più vicina;

d) l'indicazione se la casa sia provvista di acqua potabile e come;

e) l'estensione del fondo e un cenno sommario intorno alla sua coltivazione.

A corredo della domanda deve unirsi una dichiarazione del sindaco del Comune che comprovi l'epoca precisa dell'inizio dei lavori di costruzione, nonchè un disegno che comprenda almeno la pianta di ogni piano e una sezione della casa costruita, in modo che risulti chiaramente: la distribuzione delle stanze, la loro destinazione e le misure rispettive in lunghezza, larghezza, altezza e spessore dei muri.

Art. 5.

Le case coloniche da premiarsi dovranno, obbligatoriamente essere di nuova costruzione e rispondere a tutte le prescrizioni del testo unico delle leggi, approvato col decreto 12 ottobre 1923, n. 1261, anzidetto, nonchè alle seguenti prescrizioni stabilite dal Consiglio dei direttori delle cattedre ambulanti della Calabria e approvate dal Ministero d'agricoltura:

1. Le case coloniche dovranno rispondere, per ampiezza e disposizione, all'importanza dell'azienda.

2. Potranno essere ammesse al premio le case coloniche destinate all'abitazione di agricoltori fissi ed avventizi di fondi comunque coltivati.

3. Le case potranno essere anche a solo pianterreno, purchè siano edificate in contrade salubri o su terreno asciutto. Anzi nelle zone più soggette ai movimenti sismici, le case a solo pianterreno saranno da preferirsi.

4. Le costruzioni dovranno essere fatte con materiali resistenti (mattoni, piastre, ecc.) cementati con buona malta di calce e sabbia. Non sono ammesse costruzioni fatte con pietrame a secco o con argilla e quelle in legno.

5. Le case saranno coperte a tetto e a terrazza. Se coperte a tetto, questo sarà composto di travi, travetti e mattoni, cementati con gesso e malta come sopra, con soprastante strato di tegole.

Il pavimento del pianterreno deve essere elevato di almeno 50 centimetri dal suolo esterno.

L'altezza degli ambienti deve essere non inferiore a metri 3, dal pavimento alla gronda; ma nelle case a solo pianterreno, l'altezza deve essere almeno di m. 3,50. Le camere da letto devono avere inoltre una capacità di almeno 30 metri cubi.

6. Ogni ambiente ad uso di abitazione deve avere almeno una finestra comunicante direttamente con l'esterno. La cucina sarà provvista di camino con cappa e fumaiolo

7. Salvo le norme contenute nei precedenti articoli, le case dovranno rispondere alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene e di sanità pubblica, e a quelle stabilite nel R. decreto 16 settembre 1906, n. 511.

8. Sarà data preferenza nel conferimento dei premi:

a) alle case provviste di stalla e annessa concimaia con platea a tenuta e pozzetto, che disti almeno 10 metri dalla casa oppu[illegible] locali adatti per la preparazione e conservazione dei prodotti [illegible] l'azienda, o per la migliore utilizzazione dei medesimi con i[illegible]strie accessorie;

b) alle case costruite in località disabitate, in modo da co[illegible]tribuire al progressivo ripopolamento ed alla redenzione economi[illegible] delle terre incolte;

c) alle case costruite da piccoli proprietari, in condizioni economiche poco agiate.

Art. 6.

A tenore del citato art. 64 della legge per la Calabria, il costo effettivo di ciascun fabbricato, da servire in base per il conferimento del premio, dovrà risultare da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero dell'economia nazionale da uno de[i] direttori o assistenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura delle singole Provincie e da un ingegnere dei corpi tecnici dello Stato.

E' fatto obbligo ai collaudatori di menzionare esplicitamente nell'atto di collaudo se le case rispondono alle singole prescrizioni obbligatorie per la premiazione di cui al precedente art. 5 e se i lavori siano ultimati.

I Prefetti di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, e i direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura e dei poteri dimostrativi della Calabria, sono incaricati di dare al presente decreto la maggiore pubblicità, anche facendolo inserire nei giornali della rispettiva Provincia

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.